

## LE GENERAZIONI DEI DIRITTI E LE SFIDE FUTURE

intervento di: Francesco Postiglione

Dirigente Scolastico - ITT Blaise Pascal Cesena

ex responsabile del gruppo Italia 5, ex coordinatore Nord-Africa ed ex consigliere nazionale della Sezione Italiana di Amnesty International

Per molto tempo la concezione filosoficamente dominante sui diritti umani è stata il giusnaturalismo, che ha avuto il merito imperituro di sottoporre per la prima volta all'attenzione del mondo questo problema come un problema specificamente filosofico. Il giusnaturalismo intende i diritti umani come diritti che l'uomo ha per natura. Esso pone l'equivalenza perfetta fra «diritti umani» e «diritti naturali» e indica nella natura dell'uomo la genesi di una serie di prerogative che, proprio in quanto naturali, non possono essere soppresse o impediti da alcuna autorità.

Come è noto, la teoria giusnaturalista riesce a difendersi dalle critiche finché si mantiene sul piano generico della indicazione di alcune prerogative fondamentali individuate come diritti naturali. La teoria entra in crisi quando si tratta di definire i contenuti di tali diritti, cioè precisamente quali e quante siano le prerogative degli esseri umani che vadano individuate come diritti. La proliferazione delle «richieste di diritti» tipica dell'età contemporanea ha reso ancora più problematica la posizione classica giusnaturalista, aprendo la strada alle critiche del positivismo giuridico. Il problema fondamentale resta la definizione dei contenuti: quali sono i diritti fondamentali di cui ogni essere umano deve usufruire (giacché non v'è dubbio che qualunque sia la formulazione terminologica e semantica scelta, questo è il senso della questione «diritti umani»)? In che modo essi si possono determinare e quantificare? Come essere sicuri che tale determinazione di contenuto sia davvero valida per ogni essere umano e non sia invece suscettibile di relativizzazione culturale, o religiosa, o di altro genere (come oggi si sostiene da molti ambienti politici critici della «presunta» universalità dei diritti umani, che secondo loro sarebbe nient'altro che un mascherato tentativo di occidentalizzazione dei valori culturali)?

Esiste una strada che per fortuna può evitare la risposta a queste difficili domande. Non serve cercare la determinazione di contenuto della formula «diritti umani» (qualunque tentativo in tal senso non potrebbe mai avere la pretesa di essere definitivo e davvero universale) ma piuttosto una definizione del senso della espressione tale da poter essere accettata universalmente in virtù di certe premesse teoriche. Quali e quanti siano i diritti umani resterebbe un problema al di fuori dello sforzo di determinazione: si evita così di esporsi alle critiche dei relativisti e dei fautori delle distinzioni culturaliste.

I diritti umani sono quegli interessi e quelle esigenze espresse dai membri della costituenda comunità politica all'atto della costituzione del patto sociale che, se non rispettati da parte dell'autorità che controlla e gestisce il potere centrale, conducono al rifiuto del patto e dunque alla sovversione legittima del potere da parte dei cittadini sottoposti a tale autorità. È una definizione che ovviamente presuppone quello che classicamente possiamo denominare come «diritto di resistenza», ma che forse più indicativamente possiamo definire come «diritto al buon governo».

E' qui da osservare come tale definizione abbia il vantaggio di superare alcune classiche aporie della questione «diritti umani»: è anzitutto una definizione che appare accettabile ai difensori del relativismo culturale, in quanto non definisce contentutisticamente i diritti, ma ne lascia la definizione alla singola comunità politica, e si consente pertanto che comunità caratterizzate da diverse culture o diverse religioni abbiano diverse prerogative ed esigenze da voler vedere difese. Il prezzo da pagare, apparentemente, a questa concessione culturalista è l'universalità del concetto di diritti umani, ma non certo la loro inviolabilità o imprescrittibilità. I diritti riconosciuti dai cittadini come quelle esigenze fondamentali e fondanti il patto sociale e la legittimità del potere centrale restano intoccabili, pena il sovvertimento del potere in quanto non più legittimo.

Inoltre, la definizione proposta è chiaramente di stampo non naturalista, ma storicista, nel senso che «diritti umani» sono evidentemente quello che le singole comunità storiche vedono di volta in volta come elemento fondante di ciò che caratterizza il loro vivere comune, nell'ottica del modello del patto sociale. Non si deduce, insomma, dalla definizione proposta un elenco di diritti destinato a valere per sempre e per chiunque: i diritti umani diventano diritti storicamente fondati<sup>1</sup>.

A questo punto è opportuno osservare che la definizione proposta fa molte concessioni al positivismo giuridico, ma se ne distanzia in un punto fondamentale: i diritti qui intesi non sono ciò che viene sancito dal sistema giuridico come tale, ma ciò che dal sistema giuridico è considerato come premessa fondamentale per l'esistenza dell'intero apparato statale. Prima dell'esistenza della comunità politica, naturalmente, i diritti non sono propriamente (nel senso giuridico del termine) diritti, ma semmai richieste, esigenze. Ed è vero, come i positivisti insegnano, che diventano diritti solo se c'è un sistema di norme che ne sanciscono l'esistenza come diritti, vincolandoli a una norma che introduce una sanzione per chi li viola (una norma obbligatoria dunque). In altre parole, è vero che i diritti come tali non esistono se non in un sistema giuridico che li associa a degli obblighi, in modo che non esista diritto per un individuo se non come obbligo per qualcun altro. Ma questa è solo una questione terminologica risolvibile mediante convenzione: con opportuni chiarimenti, possiamo accettare di nominare «diritti» sia i diritti in senso giuridico, sia quelle esigenze o richieste che si pongono

---

<sup>1</sup> Per un'interpretazione della genesi dei diritti umani come risultato della dinamica storica fra forze sociali e poteri legali cfr. G. Capozzi, *i sistemi dei diritti dell'uomo come praxeologia di forze, leggi e poteri*, in G. Capozzi, *Praxeologia delle forze*, cit., e, dello stesso autore, *Forze leggi e poteri*, Iovene, Napoli, 1989.

come fondamentali per l'esistenza del patto sociale che fonda il sistema politico e al suo interno il sistema giuridico<sup>2</sup>. La nostra definizione di diritti comprende insomma un caso che dai positivisti non è ammesso: l'idea che si possa chiamare diritto anche un'esigenza, una richiesta. Ciò è importante per prevenire l'accusa di vacuità che i positivisti generalmente rivolgono alla posizione naturalista, colpevole di parlare in astratto di diritti dell'uomo senza comprendere che di diritti si può parlare solo all'interno di un sistema giuridico esistente. Stante questa precisazione, il modello che si viene a definire è il seguente: diritti sono in prima istanza le esigenze e le richieste che i cittadini portano avanti individualmente al momento del patto sociale e che pretendono di vedersi tutelate dal costituendo potere centrale (diritti che si vuole avere); in un secondo momento, successivo al primo e conseguente ad esso, sono quelle prerogative concesse dal sistema giuridico in base alla definizione di obblighi normativi (diritti che si ha, concretamente, e di cui si può usufruire). Il secondo momento è l'esplicitazione istituzionale del primo, che storicamente si verifica attraverso la redazione della costituzione statale (ma una carta dei diritti può anche essere distinta dalla costituzione, sebbene questa dovrà evidentemente conformarsi a quella se i diritti devono divenire concreta prassi giuridica).

Questa definizione di «diritti umani» rende giustizia alla storicità dei diritti, al loro fondamento individualistico, al loro valore giuridico, alla loro origine sociologica e non naturale, mostrandosi compatibile dunque con i risultati della lunga speculazione filosofica sul tema<sup>3</sup>. Ma lascia sicuramente inappagati i sostenitori della universalità e trascendenza (rispetto alla storia) dei diritti umani. Anzi, renderebbe a questo punto inadatto l'impiego stesso dell'aggettivo «umani», trattandosi piuttosto di diritti che possono diversificarsi a seconda della comunità storica.

Ma è possibile sviluppare un argomento che dimostra quantomeno l'universalità di fatto, anche se non di diritto, dei diritti umani (almeno di alcuni), e in parte anche il suo valore perenne rispetto alla mutevolezza del dato storico, consentendoci pertanto di mantenere l'uso del termine «diritti umani» nel senso di «diritti di ogni essere umano». L'argomento è il seguente<sup>4</sup>: quali sono i diritti che qualunque individuo di qualunque razza, religione, sesso, nazionalità, cultura, che sceglie di partecipare a una comunità vorrebbe vedersi garantito *ab origine*? La risposta non può essere dedotta in alcun modo, e dunque non può che affidarsi a basi intuizioniste, e tuttavia crediamo nella sua validità empirica, anche se non dimostrabile per via di ragione: i primi e prioritari diritti che verrebbero scelti sono quelli inerenti all'invulnerabilità fisica e psicologica della propria persona, alla propria libertà, e alla richiesta di essere trattato egualmente rispetto agli altri, cioè senza distinzioni derivanti da differenze non rilevanti come quelle di sesso, religione, razza, ecc.

Abbiamo una conferma storica della validità di tale risposta: questi diritti sono quelli che risultano garantiti (almeno in linea di principio) dalla stragrande maggioranza delle costituzioni tuttora esistenti (persino da quelle non democratiche e pluraliste), dalla totalità delle concezioni religiose rivelate, e in ultimo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che rappresenta la prima base storica effettiva per dimostrare che esistono, di fatto, diritti che tutta la comunità internazionale riconosce come tali, quantomeno in linea di principio<sup>5</sup>. Esiste, di fatto, una universalità dei diritti: non tutti i diritti sono universali, ma alcuni lo sono (30 almeno, quanti gli articoli della Dichiarazione del 1948). È certo una universalità ancora tutta inserita nel vortice della storia, giacché nessuno può sapere se ci saranno altre Dichiarazioni che annulleranno questa e scriveranno altri diritti, e quanti stati vi aderiranno. Ma è una universalità attuale, e valida finché non ve ne sarà un'altra o finché questa non perirà. Di più, credo, non si può chiedere ai diritti umani, che solo fino a un secolo fa erano argomento tabù nella maggior parte dei regimi governativi.

L'argomento sembra sufficiente a garantire, se non la trascendenza rispetto alla storia del concetto di diritti umani, quantomeno la sua «perennità», se accettiamo in via intuitiva che esistono alcune prerogative individuali che nessun cittadino di alcun paese del mondo sarebbe disposto a lasciarsi sottrarre (le libertà civili, l'invulnerabilità della propria persona, ecc.).

L'idea della perennità dei diritti umani è chiaramente in contrasto con la dimostrazione della loro genesi storica e pragmatica, a meno di accettare una visione della storia in base alla quale le comunità del globo terrestre tendono al graduale perfezionamento della loro ideale «carta dei diritti», per cui in futuro sarebbe da aspettarsi un ampliamento dei

---

<sup>2</sup> Sulla differenza fra il diritto come esigenza e il diritto come conquista effettiva, positiva, cfr. N. Bobbio, *Diritti dell'uomo e società*, in *L'età dei diritti*. A questo autore rimandiamo, anche con il saggio *Sul fondamento dei diritti dell'uomo*, in *L'età dei diritti*, per un approfondimento della questione sulla storicità dei diritti umani, che anche noi riteniamo ormai superata data la schiacciante dimostrazione della storia che i diritti umani non sono sempre stati tali quali li hanno pensati i giusnaturalisti, ed è la storia a dettarne i contenuti di volta in volta.

<sup>3</sup> Per una ricostruzione sommaria dell'evoluzione storica e giuridica dell'idea di diritti cfr. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, cit. e G. Peces-Barba (a cura di) *Derecho positivo de los derechos humanos*, Editorial Debate, Madrid, 1987.

<sup>4</sup> L'argomento sviluppato ha molte analogie con la teoria contrattualista della posizione originaria e dei principi di giustizia prioritari di Rawls, cfr. J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, paragrafi 3, 4, 7, 8, e del resto condividiamo con questo autore la premessa contrattualista del ragionamento sulla definizione di certi principi fondamentali: diritti umani sono quello che gli individui, insieme, decidono di definire come tali e come inviolabili e imprescrittibili, all'origine del patto sociale.

<sup>5</sup> Su questo significato fondamentale della Dichiarazione Universale cfr. ancora N. Bobbio, *Presente e avvenire dei diritti dell'uomo*, in *L'età dei diritti*, G. Capograssi, *La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e il suo significato*, Cedam, Padova, 1957, e A. Cassese, *Diritti Umani nel Mondo Contemporaneo*, Laterza, Bari, 1988, cap. I.

diritti attuali ma non un loro ripensamento. Noi non ci spingiamo fino a tale posizione, ma avanziamo l'idea che certe tappe della storia rappresentino i mattoni sui quali le successive comunità costruiscono il loro modello di sviluppo: l'Illuminismo, l'Età delle Rivoluzioni e in particolare la Rivoluzione Francese, gli orrori delle due guerre, rappresentano appunto quei mattoni sui quali il mondo contemporaneo ha costruito a fatica la sua idea di diritti umani, ed è difficile pensare che questa tappa della storia possa essere calpestata o ignorata in futuro (sebbene la storia ci ha insegnato che tutto è possibile).

La perennità dei diritti umani fondamentali può essere allora intesa come una confortante possibilità, anche se non una certezza apodittica, restando, pur come tale, sufficiente a garantire il valore assoluto dell'idea che rappresenta. Una perennità così concepita si apre inoltre alla possibilità dell'ampliamento, del perfezionamento dell'ideale carta dei diritti, cosa che peraltro gli eventi degli ultimi anni stanno già mettendo in mostra, dato che a soli cinquant'anni dalla Dichiarazione Universale già si parla di diritti di terza e quarta generazione, e di estensione dei diritti dell'uomo a esseri non umani (animali, embrioni nati). I nuovi diritti sembrano avanzare le loro pretese di riconoscimento, ma senza mettere in discussione i traguardi precedenti già raggiunti (la garanzia delle libertà civili, la sicurezza della persona, i diritti sociali, ecc.). Il modello da noi delineato pare tenere in conto anche questi (ancora incerti) sviluppi della dinamica dei diritti umani.

Dunque, è fondamentale leggere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 (dora in avanti DUDU) non come un blocco monolitico e statico di diritti, scolpiti da tempo immemore nel libro della natura e finalmente portati ad esplicitazione attraverso l'intervento normativo necessario dopo i nefasti lutti del grande cataclisma mondiale, ma al contrario come frutto di una sintesi durata secoli, secoli di lotte, scontri ideologici, rivoluzioni, traumi storici il cui eco è arrivato fino ai giuristi che con Eleanor Roosevelt si trovarono al tavolo a scrivere la DUDU.

La costruzione del diritto internazionale, che la DUDU inaugura dal 1948, si è sviluppata progressivamente nei secoli e, soprattutto, a strati: la struttura della DUDU vuole riflettere questa stratificazione. Gli artt. 3-21, infatti, sono concentrati sui cosiddetti diritti di prima generazione, ovvero i diritti civili e politici, mentre dall'art. 22 al 27 abbiamo i diritti economici, sociali e culturali, legati ai principi di sicurezza sociale, tutela della dignità dell'individuo e sviluppo della personalità, che rappresentano i cosiddetti diritti di seconda generazione.

La distinzione fra prima e seconda generazione sta ovviamente ad indicare anzitutto una gerarchia cronologica: i diritti civili e politici sono comparsi prima nel tempo, nel senso che sono stati i primi a essere rivendicati (già tra '500 e '600, come conseguenza delle drammatiche guerre di religione che insanguinarono l'Europa dopo la Riforma Protestante) e i primi a essere riconosciuti (Editto di Nantes, Bill of Rights del 1688, Dichiarazione di Indipendenza Americana del 1776 e prima Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789). I diritti economico-socio-culturali fanno la loro prima tiepida comparsa nella seconda Dichiarazione Universale prodotta durante la Rivoluzione Francese (1793, per poi scomparire di nuovo nella terza del 1795), per poi affermarsi progressivamente nello spazio di un secolo, il XIX, per via delle grandi lotte sindacali e politiche legate allo sviluppo del problema operaio.

Il significato cronologico della definizione dunque è chiaro, e già ci mostra come la natura dei diritti sia una natura dinamica, anzi sia tutt'altro che una natura, ma una costruzione culturale e sociale che è figlia dei tempi e delle rivendicazioni politiche dell'epoca. Meno apparente ma non meno importante il fatto che prima e seconda generazione di diritti sono da differenziarsi anche in quanto nucleo tematico: i diritti economico-socio-culturali vengono "dopo" anche nel senso che per poter essere rivendicati, e dunque ottenuti, conta che l'individuo possa avvalersi dei primi, di quelli civili e politici: come posso combattere per il mio diritto all'istruzione o alla salute se non ho la libertà di manifestare o il diritto di votare un mio rappresentante? E' dunque opportuno cominciare a considerare i diritti come una struttura atomica, composta cioè di un nucleo fondamentale dal quale poi si dipartono ulteriori sfere concentriche legate tuttavia a quel nucleo da questo rapporto basilare, essenziale: ogni possibile rivendicazione di un miglioramento della propria vita dipende dalla libertà di poter rivendicare, di poter parlare, di poter pensare, di poter esprimersi. Perciò i diritti di libertà sono e saranno sempre i diritti nucleari, fondamentali, e fra essi più di tutti il diritto di asilo, che permette a un essere umano di poter fuggire dal paese nel quale anche questi vengono a mancare, per andare a cercare quei diritti fondamentali in un altro posto del mondo.

Questa struttura dinamica dei diritti si è arricchita dalla metà degli anni '80 di nuove "sfere concentriche", e ciò in conseguenza dei profondi cambiamenti politici, sociali, economici che hanno determinato nuovi scenari mondiali che vanno sotto il nome ampiamente noto di "Globalizzazione".

La Globalizzazione non è tuttavia un fenomeno nuovo (il mondo si globalizzò almeno a partire dalla scoperta delle Americhe) ma dagli anni '80 ha avuto dimensioni ed effetti enormi a causa della rivoluzione tecnologica (Internet, la rete mondiale), e dello sviluppo delle comunicazioni.

Pertanto in pochi anni si sono determinati fenomeni quali la possibilità impiantare processo produttivo in più paesi o paese diverso da quello di consumo, la grande influenza delle imprese "multinazionali" (interlocutori "potenti" come e più di Stati), la grande influenza di istituzioni finanziarie mondiali (FMI; Banca Mondiale; WTO). Il mercato globale ha fatto sì che per attrarre investimenti gli Stati hanno cominciato a sviluppare politiche di contenimento del costo del lavoro attraverso compressione dei salari, compressione della protezione sociale (Pensioni; assicurazioni; sanità), compressione dei diritti sindacali ed associativi, ma ha anche determinato l'affievolirsi dei vincoli ambientali, ritenuti un ostacolo alla produzione su scala globale.

Le conseguenze più vistose di questo fenomeno sono state: il lavoro minorile su scala globale, lo sfruttamento del lavoro degli adulti col ritorno a nuove forme di schiavitù, l'aumento della forbice della povertà (almeno 1,5 miliardi di persone vive con meno \$1 al giorno e nel 2000 più di 80 paesi avevano un reddito pro capite inferiore a quello del 1990), ma soprattutto la negazione di diritti fondamentali riconosciuti in seno alla DUDU come la salute (accesso ai farmaci; ricerca), l'istruzione (soprattutto per bambine e ragazze), il diritto alla casa, a una adeguata alimentazione ecc.

Ancora: si sono verificate nuove emergenze, del tutto imprevedute, come l'inquinamento su scala globale, lo sfruttamento incontrollato delle risorse, il digital divide, l'aumento della instabilità finanziaria (la crisi finanziaria asiatica 1997/98 e le sue conseguenze in America latina; da crisi finanziaria del 2008 tuttora in corso)

Queste nuove emergenze, come in passato le guerre di religione o i conflitti operai, hanno determinato il precoce sorgere di rivendicazioni legate a nuove categorie di diritti, come per esempio il diritto a un ambiente sano, o il diritto all'alfabetizzazione informatica. Possiamo parlare per queste rivendicazioni nate in seno ai fenomeni di globalizzazione come di diritti di terza generazione.

Da questo momento è cominciato anche un percorso culturale che ha fatto sì che la maggior parte delle associazioni che si battono per la difesa dei diritti tutelati dalla DUDU ha rivendicato un fatto fondamentale che ancora nel 1948 i paesi, divisi fra i due blocchi contrapposti della guerra fredda, continuavano a negare: ovvero che i diritti umani sono indivisibili e interdipendenti. Che senso ha infatti l'istruzione senza libertà di esprimere il proprio pensiero? Mi basta tuttavia la libertà se le condizioni di vita sono misere, se non ho accesso all'acqua o a un ambiente sano? Ecco pertanto come la costruzione del diritto internazionale si è sviluppata intorno a quest'ordine di problemi, dalla DUDU ai Patti del 1966 fino alla Dichiarazione ONU del Millennio, sottoscritta nel settembre 2000 dai 191 Stati ONU, e focalizzata intorno a 8 obiettivi di sviluppo, definiti appunto obiettivi del Millennio, da raggiungere entro il 2015, l'anno attualmente in corso.

Di seguito, la lista degli obiettivi del Millennio:

#### OBIETTIVO 1 - SRADICARE LA POVERTA' ESTREMA E LA FAME

Ridurre della metà la percentuale di popolazione che vive con meno di \$1 al giorno

Garantire una piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, comprese donne e giovani

Ridurre della metà la percentuale di popolazione che soffre la fame

#### OBIETTIVO 2 - GARANTIRE L'EDUCAZIONE PRIMARIA UNIVERSALE

Assicurare che tutti i ragazzi, sia maschi che femmine, possano terminare un ciclo completo di scuola primaria

#### OBIETTIVO 3 - PROMUOVERE LA PARITA' DEI SESSI E L'AUTONOMIA DELLE DONNE

Eliminare la disparità dei sessi nell'insegnamento primario e secondario

Aumentare la percentuale di donne impiegate nel settore non agricolo

Aumentare la percentuale di seggi tenute da donne nei parlamenti nazionali

#### OBIETTIVO 4 - RIDURRE LA MORTALITA' INFANTILE

Ridurre di due terzi la mortalità dei bambini al di sotto dei cinque anni

#### OBIETTIVO 5 - MIGLIORARE LA SALUTE MATERNA

Ridurre di tre quarti il tasso di mortalità materna

Rendere possibile l'accesso universale ai sistemi di salute riproduttiva

#### OBIETTIVO 6 - COMBATTERE L'HIV/AIDS, LA MALARIA E ALTRE MALATTIE

Bloccare la propagazione dell'HIV/AIDS e cominciare a invertirne la tendenza attuale

Garantire entro il 2010 l'accesso universale alle cure contro l'HIV/AIDS a tutti coloro che ne abbiano bisogno

Bloccare l'incidenza della malaria e di altre malattie importanti e cominciare a invertirne la tendenza attuale

#### OBIETTIVO 7 - GARANTIRE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi dei paesi; invertire la tendenza attuale nella perdita di risorse ambientali

Ridurre il processo di annullamento della biodiversità raggiungendo, entro il 2010, una riduzione significativa del fenomeno

Ridurre della metà la percentuale di popolazione senza un accesso sostenibile all'acqua potabile e agli impianti igienici di base

Ottenere un miglioramento significativo della vita di almeno 100 milioni di abitanti delle baraccopoli entro l'anno 2020

#### OBIETTIVO 8 - SVILUPPARE UN PARTENARIATO MONDIALE PER LO SVILUPPO

Sviluppare un sistema commerciale e finanziario fondato su regole, prevedibile e non discriminatorio. Impegno per sviluppo e per riduzione povertà

Tenere conto dei bisogni dei paesi meno sviluppati: ad es. non dazi e vincoli su prodotti da quei paesi; assistenza allo sviluppo

Tener conto dei bisogni dei paesi senza accesso al mare e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo

Gestione del debito dei PVS

Rendere accessibili i farmaci essenziali, in cooperazione con aziende farmaceutiche

Rendere disponibili i benefici delle nuove tecnologie

Gli obiettivi sono ambiziosi e sappiamo già che sono lontani dall'essere stati realizzati: tuttavia essi mostrano almeno la chiara comprensione, giunta appunto all'inizio del Millennio, dell'indivisibilità e dell'interdipendenza dei diritti, su cui ormai nessuno discute.

Ai diritti di terza generazione, focalizzati nella Dichiarazione del Millennio, potrebbero oggi senz'altro aggiungersi i diritti di quarta generazione, legati all'incredibile sviluppo delle tecniche biomediche e della tecnologia in generale, che non hanno ancora ricevuto una codificazione giuridica proprio perché sono oggetto di grandi battaglie ideologiche nei vari paesi: il diritto all'eutanasia, i diritti dei gay e delle lesbiche alla propria identità sessuale, il diritto degli embrioni a esistere e non essere usati per esperimenti, il diritto alla privacy e alla non diffusione dei propri dati contenuti in chip elettronici, sono tutta una serie di diritti impensabili alla politica fino agli anni '80, perché non esistevano le tecnologie per poterli negare o mettere in pericolo. Un domani, si potrebbe immaginare, potrebbe essere oggetto di rivendicazione politica il diritto di una famiglia di scegliere il sesso o le caratteristiche genetiche del proprio nascituro. Non siamo in grado, questo si vuole dire a conclusione del discorso, di poter stabilire con certezza quando si fermerà la lista dei diritti: sappiamo solo che essa si evolverà sempre nella sua struttura di sfere concentriche intorno a quel nucleo di diritti di libertà originari, i diritti di prima generazione, in quanto strutturali ed essenziali rispetto a tutti gli altri. Ma l'evoluzione dei diritti è frutto dell'evoluzione dei popoli e della loro emancipazione, e dunque è impossibile prevederne la conclusione.

Ciò che possiamo osservare è che sempre di più il diritto internazionale si costruisce, e si solidifica: non abbiamo più solo dichiarazioni di intenti, come la DUDU stessa può intendersi, o come la Dichiarazione del Millennio, ma anche veri e propri strumenti giuridici come i Patti del 1966 e i loro Protocolli Opzionali, e infine, dal 1998, addirittura uno strumento sanzionatorio, per quanto ancora imperfetto, quale il Tribunale Internazionale Permanente.

Molti problemi restano aperti, primo fra tutti una revisione della struttura dell'ONU che consenta una vera divisione fra i poteri classici del legislativo, esecutivo e giudiziario, e una vera rappresentanza democratica degli Stati nel suo seno (oggi cinque paesi al mondo hanno in Consiglio di Sicurezza diritto di veto, e sono i paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, una guerra che si avvia ad avere 100 anni di storia, ma sono anche i primi cinque produttori di armi al mondo!), tuttavia i passi avanti sono innegabili, come anche il cammino ormai inesorabile della riduzione della pena di morte nel mondo.

C'è soprattutto la consapevolezza dell'ottica globale degli eventi del mondo, e la consapevolezza della dimensione internazionale di ogni problematica, di ogni controversia, di ogni affare, persino quelli che più direttamente riguardano le ragioni di politica interna. Questa consapevolezza è diffusa, è un traguardo raggiunto già a partire dalla contemplazione degli orrori della seconda guerra mondiale, ed è parte integrante della cultura del secolo che si è aperto con l'immane tragedia delle Twin Towers.

Nessun politico, nemmeno il più conservatore, si sottrae oggi all'idea che non si può liquidare la questione delle violazioni dei diritti umani da parte di uno stato o del trattamento sindacale ed economico dei lavoratori dei paesi poveri come una questione di «politica interna».

In realtà il mondo vive oggi una situazione che rappresenta davvero un laboratorio privilegiato per osservare come si generi, a partire da istanze di natura prettamente sociale, il *pactum societatis* che spinge gli individui ad unirsi sollevandosi dallo stato di natura anarchico. In tutto il mondo, centinaia di milioni di persone protestano per le stesse ragioni, e cioè per rivendicare tre cose essenzialmente: pace, sicurezza e diritti. Ed è proprio per questo che da più parti si solleva con insistenza ormai costante l'istanza internazionalista, generalmente identificata con l'intervento dell'ONU e dei suoi organismi.

Si assiste in pratica alla richiesta, da parte delle popolazioni, di costruzione di un'autorità *super partes* che sia in grado di garantire e attuare la giustizia e con essa dunque quelle esigenze di pace sicurezza e diritti portate avanti da tutti gli individui, senza distinzioni di razza, nazione, lingua, religione. Questa richiesta, inderogabile davanti ai morti della seconda guerra mondiale, non si è fermata alla stipulazione di una vera e propria carta dei diritti internazionale che è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ma ha dato vita anche a una sorta di costituzione (lo statuto dell'ONU), e poi in seguito a una ricca produzione di diritto ordinario, ed oggi continua a essere viva, nella forma di una richiesta di maggiore incisività dell'ordinamento internazionale sui comportamenti dei singoli stati e dei singoli attori economici.

Una nuova, straordinaria moltitudine universale di rivendicazioni è portata avanti con forza dai cittadini del mondo. Le origini di questo fenomeno non possono che essere individuate nella maggiore vicinanza e comunicazione di tutti i popoli della terra in grazia delle innovazioni tecnologiche, e dello sviluppo economico, in una parola grazie al progresso che ha avvicinato, specie nell'ultimo secolo, gli esseri umani. È particolarmente significativo che questo ruolo di riavvicinamento il progresso lo ha avuto anche in grazia della sua azione negativa: l'utilizzo drammatico delle tecnologie e della

scienza di cui il '900 è stato protagonista ha avuto se non altro il senso di ricondurre i popoli del mondo a una soglia molto alta di unità di fronte all'angosciosa contemplazione dei morti e della distruzione. Lo stesso sviluppo industriale ed economico ha portato a sollevare domande inquietanti sulla sua sostenibilità in merito alle conseguenze ambientali ed ecologiche: e sono domande, queste, che non possono essere altro che domande universali, non di una popolazione o di una nazione, ma dell'umanità tutta. È di fronte alle tragedie, molto più che non di fronte ai successi dello sviluppo, che l'umanità si è trovata a porsi, ovunque, gli stessi interrogativi, trovando così un terreno comune, impensabile anche solo un secolo prima, su cui far confrontare gli stati e le nazioni. E la risposta non poteva che essere univoca. La risposta è la richiesta di partecipazione democratica alle decisioni che ci coinvolgono tutti.

La conseguenza è il sollevarsi di movimenti di protesta che rivendicano di fronte agli stati non un migliore trattamento dei propri cittadini, ma un migliore trattamento dei cittadini di altri stati, ponendo ai soggetti della politica istanze del tutto nuove e inaspettate. Oggi un governo può cadere per la politica estera che conduce, e un'azienda può subire grossi contraccolpi di mercato per il trattamento che riserva ai dipendenti di paesi del tutto lontani dalle zone di mercato dove vende i suoi prodotti. L'opinione pubblica mondiale, per effetto certo della maggiore quantità di informazioni raggiungibili, ma soprattutto grazie a quella naturale coincidenza di interessi a cui l'ha portata il progresso e lo sviluppo, chiede oggi di essere soggetto decisivo di influenza delle politiche degli stati.

Di fronte a questi compiti, la strada di una nuova democrazia mondiale è quella di spingere per la creazione nel più breve tempo di tutto l'apparato di istituzioni, organi e norme che sono in grado di completare il processo già avviato di costruzione di un ordinamento giuridico internazionale (non solo un «codice civile internazionale» dunque, ma anche un codice penale, con i relativi codici di procedura) che sia *rappresentativo* e *garantista*, in modo da rispettare i requisiti fondamentali della democrazia, la partecipazione e la *rule of law*. La democrazia deve trovare il coraggio di abbandonare il campo della politica internazionale costruita intorno alle relazioni diplomatiche (che presuppone ancora, in fondo, il pregiudizio anarchico dei rapporti di forza fra gli stati), alle alleanze e ai patti, per concentrarsi invece sul grande problema di creare un'entità istituzionale internazionale propriamente detta. L'ONU può essere un buon candidato, ma necessita di modifiche strutturali del suo apparato statutario e procedurale.

Queste modifiche non possono più farsi attendere. La popolazione mondiale esige che l'ordinamento politico e giuridico internazionale rifletta in maniera trasparente la sempre più diretta continuità che caratterizza il filo di relazioni fra cittadini distribuiti nelle più diverse parti del mondo. La nuova visione deve farsi interprete di queste esigenze di cambiamento, che sono peraltro oggi le più pressanti e urgenti, a fronte della totale rilassatezza con cui si accetta che queste questioni siano discusse, oggi come ieri, ai tavoli diplomatici degli stati (i vertici G8, le riunioni del Consiglio di Sicurezza) piuttosto che davanti a un Parlamento dei popoli.

È forse opportuno notare che su questo piano più che su altri si registra il clamoroso ritardo della politica nel concepire l'esigenza del cambiamento: in cinquant'anni di storia della democrazia moderna, nessun movimento, nessun partito, nessun leader si è spinto tanto al di là della accettazione della politica internazionale intesa come insieme dei rapporti diplomatici (leggi: rapporti di forza) tessuti fra gli stati. C'è stato certamente un forte movimento europeista negli anni della nascita della Cee e una qualche forma di sostegno alle politiche internazionaliste dell'ONU: ma non è mai stato messo in discussione l'ordinamento giuridico istituito a seguito della seconda guerra mondiale, e in particolare la composizione e i poteri del Consiglio di Sicurezza, che sono l'emblema, il simbolo più concreto dell'accettazione di una politica dei rapporti di forza. Persino di fronte a una crisi internazionale quale la guerra in Iraq, che ha spaccato in maniera clamorosa e innegabile, per la prima volta dal crollo del muro, gli equilibri tessuti all'interno di quello stesso Consiglio di Sicurezza arbitro della vita delle popolazioni del mondo, nessuno ha il coraggio di negare legittimità e dignità di esistenza a questo organo assolutamente anacronistico. Il che la dice lunga sulla paura del salto nel buio, da parte dei partiti politici attuali, di fronte alla necessità del cambiamento, paura che spinge all'accettazione dei meccanismi esistenti e impedisce il coraggio di compiere i grandi passaggi epocali che ormai il mondo attende.

È necessaria un'autentica svolta ideologica in senso internazionalista: la svolta sta nel comprendere che le popolazioni del mondo, con le loro manifestazioni pacifiste e le loro proteste contro le dittature delle multinazionali, hanno dichiarato apertamente di voler considerare i loro destini come indissolubilmente intrecciati, proprio come se un unico e solo patto sociale li abbia vincolati per scelta volontaria a una sola autorità. Questa autorità, che nel senso qui inteso ancora non esiste, deve assumersi le sue responsabilità e i suoi doveri. È compito di una nuova visione mondiale della democrazia avere il coraggio di pensare al mondo nuovo che i cittadini vogliono.